

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00430/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 430 del 2021, proposto da

Comune di Monforte San Giorgio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianclaudio Puglisi, Angela Martelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Comune di Santa Margherita di Belice, Associazione Agricola Mons. Teresi, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del DDG 1558 del 13.11.2020 a firma del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, pubblicato sulla G.U.R.S. in data

4.12.2020, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili a finanziamento e non ammissibili, inerenti al bando pubblico sottomisura 4.3 Azione 1 del PSR 2014-2020 “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura – viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali”;

- dell'allegata graduatoria definitiva da cui si evince l'attribuzione dei punteggi alle domande presentate, nella parte in cui viene assegnato il punteggio di 57 al Comune di Monforte San Giorgio

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;

Vista l'autonoma domanda cautelare proposta da parte ricorrente con atto notificato il 10/5/2021 e depositata il 7/6/2021;

Visto l'art. 25 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in ultimo dall'art. 6, comma 1, lett. e), del d.l. 1° aprile 2021, n. 44;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2021, tenutasi in collegamento da reomo ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con il ricorso in esame il Comune ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe indicati relativi alla graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili a finanziamento e non ammissibili, inerenti al bando pubblico sottomisura 4.3 Azione 1 del PSR 2014-2020 “*Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e*

all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura – viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali”, nonché l'allegata graduatoria definitiva da cui si evince l'attribuzione dei punteggi alle domande presentate, nella parte in cui viene assegnato al Comune ricorrente il punteggio di 57, con inserimento nella graduatoria di merito alla posizione n. 115;

Considerato che a fronte del ricorso introduttivo, depositato il 2/3/2021, la domanda cautelare è stata proposta con separato atto, notificato il 10/5/2021 e depositato il 7/6/2021, in assenza di elementi nuovi ed ulteriori rispetto alla situazione in fatto e in diritto sussistente al momento della proposizione del ricorso: ciò in quanto, come evidenziato dalla stessa Amministrazione (nota prot. 28636 del 16/4/2021 depositata il 7/6/2021), la disponibilità finanziaria prevista dal Bando (cfr. art. 3) ammontava sin dalla pubblicazione del bando a €20.000.000,00 con finanziabilità, quindi, dei soli progetti utilmente inseriti nell'impugnata relativa graduatoria (in cui sono indicate le somme relative al singolo progetto approvato), fino alla copertura della predetta provvista (posizione 31, con punti 77);

Ritenuto che con il ricorso si contesta segnatamente l'errata attribuzione di punteggi quanto ai criteri: A1 (punteggio assegnato 11, rispetto ai 20 punti asseritamente spettanti); criterio A2 per il quale è stato attribuito il punteggio di 0 a fronte dei 7 punti richiesti; criterio A5, per il quale è stato attribuito il punteggio di 2 punti anziché 4; criterio A6, per il quale il Comune ritiene spetti il punteggio di 5 anziché i 4 assegnati; per il criterio C1, per il quale ritiene di avere diritto a 20 punti in luogo dei 12 assegnati;

Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato si è costituita con mero atto di forma, senza articolare scritti a difesa;

Ritenuto che occorre acquisire dall'Amministrazione intimata documentati e motivati chiarimenti sui fatti di causa, mediante dettagliata relazione illustrativa del responsabile del procedimento, con particolare riguardo ai profili relativi alla attribuzione dei punteggi contestati dal Comune ricorrente, nonché in relazione allo stato del procedimento in ordine all'avvenuta erogazione o meno dei contributi ai

soggetti utilmente inseriti in graduatoria;

Considerato che per il predetto adempimento appare congruo assegnare il termine di giorni venti dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ovvero dalla sua notifica, ove anteriore;

Ritenuto, inoltre, che in vista della nuova udienza camerale è necessario integrare il contraddittorio del ricorso rispetto a tutti i soggetti i cui progetti sono inseriti graduatoria definitiva impugnata di cui al DDG 1558 del 13.11.2020;

Ritenuto, perciò, che parte ricorrente va onerata di integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax"), mediante la pubblicazione, per la durata di trenta (20) giorni, sui siti web istituzionali del PO FESR Sicilia 2014-2020, indicato nel bando, di cui al link " <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020>" del Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, di un apposito avviso contenente:

- a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;
- b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi ed utilmente inseriti nella graduatoria di merito;
- c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Considerato che per l'espletamento del predetto incombenza è assegnato il termine perentorio di giorni quindici (30), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza e il successivo termine perentorio di dieci (15) giorni, decorrenti dalla pubblicazione, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti (attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per

la durata di trenta giorni);

Ritenuto di richiamare l'attenzione di parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il ricorso è dichiarato improcedibile;

Ritenuto di dover fissare per la prosecuzione la Camera di Consiglio del 12 ottobre 2021, impregiudicata la facoltà della parte di chiedere, nel rispetto dei termini a difesa, l'anticipazione della trattazione in caso di tempestivo adempimento dell'integrazione del contraddittorio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) dispone gli adempimenti istruttori e l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la prosecuzione la Camera di Consiglio del 12 ottobre 2021.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Consigliere

L'ESTENSORE

Roberto Valenti

IL PRESIDENTE

Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO